

ELEZIONI AMMINISTRATIVE: Liste elettorali - Esclusione - Riferimento al fatto che più della metà delle sottoscrizioni dei presentatori della Lista sono state autenticate da soggetto qualificatosi come “Parlamentare” - Legittimità - Ragioni - Fattispecie - Art. 23, comma 7, L.r. Friuli Venezia Giulia n. 17 del 2007.

Tar Friuli Venezia Giulia, Sez. I, 6 settembre 2021, n. 250

“[...] L'autenticazione delle firme, in quanto procedimento variamente disciplinato – specie in punto di competenza – a seconda dei diversi ambiti di rilevanza, sfugge infatti ad una rigorosa ricomprensione nella materia “ordinamento civile” [...].

10. Il precedente di questo Tar n. 159 del 2014 [...] non contraddice quanto sopra esposto. Nella citata sentenza, è stata affermata l'astratta inderogabilità con legge regionale di un principio fondamentale in materia di autenticazione – quello secondo cui nessuno può autenticare la propria stessa firma – imposto dalla logica prima che dall'ordinamento giuridico e non assimilabile alle questioni di competenza oggetto del presente giudizio [...].”

FATTO e DIRITTO

1. Con provvedimento del 01.09.2021 la Commissione elettorale di Trieste ha disposto l'esclusione della lista dei candidati alla carica di consigliere comunale e delle liste per le elezioni dei consigli circoscrizionali denominata “*Noi con l'Italia Dipiazza Sindaco*”. La Commissione ha rilevato, in particolare, che 95 delle 180 sottoscrizioni dei presentatori della Lista, oltre alle dichiarazioni di accettazione delle candidature alla carica di consigliere comunale e quelle alla carica di consigliere circoscrizionale sono state autenticate da soggetto qualificatosi come “parlamentare” e pertanto non ricompreso tra i soggetti abilitati alle autenticazioni nel procedimento elettorale di cui trattasi, ai sensi dell'art. 23, comma 7 della L.R. 17 del 2007.

2. I ricorrenti domandano l'annullamento del provvedimento di esclusione per “*violazione artt. 48 e 51 Cost. Rep. Violazione e falsa applicazione dell'art. 23, comma 7 della LR. Friuli n. VG 17/07 e dell'art. 14 L.n. 53/1990 e ss.mm..*”. Deducono, in proposito:

- che il novero di soggetti abilitati all'autenticazione delle firme nel procedimento elettorale, di cui all'art. 14 della legge 53 del 1990 è stato di recente ampliato (per effetto delle modifiche introdotte dal d.l. 76 del 2020, conv. in l. 120 del 120) includendovi, tra gli altri, “*i membri del Parlamento*”;
- che il mancato adeguamento dell'art. 23, comma 7 della L.R. 17 del 2007, disposizione che disciplina autonomamente l'autentica delle firme nelle competizioni elettorali amministrative, non può avere l'effetto di rendere inoperante nel territorio regionale l'intervenuta modifica della legge statale;

- che, infatti, il potere di autentica attiene alla materia dell'ordinamento civile e dei diritti civili e sociali ed è regolamentato - in termini generali - dall'art. 2703 c.c. e dall'art. 1 DPR n. 445 del 2000, senza necessità di alcun recepimento in ambito regionale;
- che il Parlamentare è un pubblico ufficiale, dotato del potere di attestare con forza fidefacente l'autenticità della sottoscrizione;
- che pertanto nessuna valenza giuridica o interpretativa può essere riconosciuta alla circolare dd. 17.08.2021 n. 4/EL della Direzione Centrale Autonomie Locali della Regione Friuli (applicata e richiamata dal provvedimento gravato), che ha sancito l'irrilevanza in ambito regionale delle modifiche intervenute in sede statale.

3. Il ricorso è infondato.

4. Il provvedimento della Commissione elettorale ha fatto testuale e rigorosa applicazione dell'art. 23, comma 7 della L.R. 17 del 2007, che non prevede i parlamentari tra i soggetti abilitati all'autenticazione delle firme nel procedimento elettorale (*“La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un consigliere regionale ovvero da uno dei seguenti pubblici ufficiali: notaio, giudice di pace, cancelliere e collaboratore delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, segretario delle procure della Repubblica, presidente della provincia, sindaco, assessore comunale e provinciale, presidente del consiglio comunale, del consiglio provinciale e del consiglio circoscrizionale, vicepresidente del consiglio circoscrizionale, segretario comunale, segretario provinciale, funzionario incaricato dal sindaco o dal presidente della provincia, consigliere provinciale che abbia comunicato la propria disponibilità al presidente della provincia, consigliere comunale che abbia comunicato la propria disponibilità al sindaco del comune”*).

5. La disposizione è richiamata – indirettamente, per il tramite della L.R. 28 del 2007 – dalla L.R. 19 del 2013, che disciplina *“il sistema di elezione degli organi dei comuni e il relativo procedimento elettorale ai sensi dell'articolo 4, primo comma, numero 1 bis), dello Statuto”* e in particolare dal suo articolo 6, relativo alle *“autenticazioni previste nell'ambito del procedimento elettorale disciplinato dalla presente legge”*.

6. La scelta del legislatore regionale è dunque quella di considerare ricompreso nella disciplina del *“sistema di elezione degli organi dei comuni e del relativo procedimento elettorale”*, che ricade nella competenza esclusiva della Regione ai sensi dell'art. 4, comma 1, n. 1-bis dello Statuto, anche l'autenticazione delle firme, in quanto effettuata nell'ambito di tale procedimento.

7. Per quanto sopra, non è possibile adattare in via interpretativa l'ordinamento regionale alla disciplina statale e recepire automaticamente le modifiche ivi intervenute. A fronte di due disposizioni - l'art. 23, comma 7 della L.R. 17 del 2007 (richiamato dall'art. 6 della L.R. 19 del

2013) e l'art. 14 della L.R. 53 del 1990 – che disciplinano la stessa materia, quella di fonte regionale, oltre ad essere emanata successivamente (non potendosi considerare rilevante, ai fini del giudizio di anteriorità cronologica, l'intervento operato dal d.l. 76 del 2020), la riconduce espressamente alla propria competenza in forza delle disposizioni statutarie.

8. Pertanto, anche a sostenere che l'autenticazione delle firme nel procedimento elettorale ricada nella materia “*ordinamento civile*” (art. 117, comma 2, lett. 1) e che quindi la Regione non potesse dettarvi una disciplina autonoma, la censura andrebbe prospettata in forma di questione di costituzionalità, per violazione del riparto di competenze consacrato dall'art. 117 Cost., ma non potrebbe portare in via immediata alla caducazione del provvedimento.

9. Il Tribunale ritiene, tuttavia, che tale questione non superi il vaglio di non manifesta infondatezza necessario ai fini della rimessione alla Corte costituzionale. L'autenticazione delle firme, in quanto procedimento variamente disciplinato – specie in punto di competenza – a seconda dei diversi ambiti di rilevanza, sfugge infatti ad una rigorosa ricomprensione nella materia “*ordinamento civile*”. Lo stesso art. 14 della L.R. 53 del 1990, del resto, si occupa specificamente della competenza all'autenticazione nei procedimenti elettorali ivi elencati, senza pretese di generalità.

10. Il precedente di questo Tar n. 159 del 2014, di cui il ricorrente riporta in un passaggio motivazionale con valore di mero *obiter dictum*, non contraddice quanto sopra esposto. Nella citata sentenza, è stata affermata l'astratta inderogabilità con legge regionale di un principio fondamentale in materia di autenticazione – quello secondo cui nessuno può autenticare la propria stessa firma – imposto dalla logica prima che dall'ordinamento giuridico e non assimilabile alle questioni di competenza oggetto del presente giudizio.

11. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto.

12. Nulla sulle spese, attesa la mancata costituzione dell'amministrazione resistente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli-Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla sulle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Oria Settesoldi, Presidente

Manuela Sinigoi, Consigliere

Luca Emanuele Ricci, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Luca Emanuele Ricci

IL PRESIDENTE

Oria Settesoldi